

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0074/2001

28 febbraio 2001

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
(COM(2000) 402 – C5-0352/2000 – 2000/0169(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Eija-Riitta Anneli Korhola

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	35
MOTIVAZIONE.....	36
PAREDE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA	58

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 29 giugno 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (COM(2000) 402 - 2000/0169 (COD)).

Nella seduta del 7 giugno 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0352/2000).

Nella seduta dell'8 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 12 luglio 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Eija-Riitta Anneli Korhola.

Nelle riunioni del 21 novembre 2000, 24 gennaio 2001 e 26 febbraio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Guido Sacconi (presidente f.f.), Alexander de Roo (vicepresidente), Eija-Riitta Anneli Korhola (relatrice), Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié (in sostituzione di Jean Saint-Josse), Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Mary Honeyball (in sostituzione di Carlos Lage), Anneli Hulthén, Hans Kronberger, Bernd Lange, Peter Liese, Baroness Sarah Ludford (a norma dell'articolo 162, paragrafo 6 del regolamento), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Christa Kläß), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Robert William Sturdy (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva), Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Giuseppe Nisticò), Antonios Trakatellis e Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Catherine Stihler).

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni sono allegati. La commissione per le petizioni ha deciso il 22 gennaio 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 28 febbraio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (COM(2000) 402 – C5-0352/2000 – 2000/0169(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) *L'*accesso del pubblico all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche *contribuisce a sensibilizzare maggiormente il* pubblico alle questioni ambientali e *migliora* quindi la protezione dell'ambiente.

(1) *La salvaguardia del diritto di* accesso del pubblico all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche *o di altri organismi per conto delle autorità pubbliche favorisce il libero scambio di pareri e un'informazione più completa, è una questione essenziale di buona amministrazione, per assicurare la fiducia e la sicurezza nelle autorità pubbliche, la partecipazione democratica dei cittadini, ai fini di un'applicazione piena ed effettiva della legislazione comunitaria in questo settore, e per incrementare la sensibilizzazione del* pubblico alle questioni ambientali e *migliorare* quindi la protezione e *la qualità* dell'ambiente *in tutta la Comunità.*

Motivazione

Non sono soltanto le decisioni delle autorità pubbliche che hanno un impatto sull'ambiente. È opportuno che nel considerando introduttivo della direttiva venga sottolineato che la libertà d'informazione costituisce uno dei fondamenti di qualunque società democratica. L'accesso all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche è essenziale non solo ai fini di una maggiore sensibilizzazione, ma anche per la fiducia e la sicurezza nelle autorità pubbliche e per garantire la partecipazione democratica.

¹ GU C 337 del 28.11.2000, pag. 156.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ha avviato un processo di **apertura circa l'accesso del pubblico all'informazione ambientale che va promosso** e continuato.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ha avviato un processo di **mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che va sviluppato** e continuato. **La presente direttiva rivista migliora l'accesso esistente garantito dalla direttiva 90/313/CEE.**

Motivazione

La direttiva 90/313/CEE ha dato attuazione a, ma non ha istituito il diritto di accesso. La revisione di questa direttiva non dev'essere in alcun modo un passo indietro.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, **nella Comunità** abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

Motivazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica può esercitare il diritto di accesso all'informazione ambientale. L'emendamento adegua il considerando all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, nonché all'articolo 3, paragrafo 9 della Convenzione di Århus.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) È anche necessario garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la

(9) È anche necessario garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la

diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle *tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili*.

diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle *moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione. In materia vanno considerati gli sviluppi futuri di dette tecnologie e vanno attuati i corrispondenti aggiornamenti*.

Motivazione

L'accesso a informazioni ambientali dovrebbe essere il più possibile agevole sia per il richiedente sia per l'ente interessato. Di conseguenza deve avvenire anche l'aggiornamento alle future tecnologie.

Emendamento 5 Considerando 10

(10) La definizione di “informazione ambientale” deve essere ampliata per comprendere specificamente l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente; i fattori, le misure o attività che incidono o possono incidere sull'ambiente e sui soggetti incaricati di proteggerlo; le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente; le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure e attività; lo stato della salute e della sicurezza umana; le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

(10) La definizione di “informazione ambientale” deve essere ampliata per comprendere specificamente l'informazione, in qualsiasi forma, ***diretta o indiretta***, concernente lo stato dell'ambiente; i fattori, le misure o attività che incidono, possono incidere ***o hanno già inciso*** sull'ambiente e sui soggetti incaricati di proteggerlo; le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente; le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure e attività; lo stato della salute e della sicurezza umana; le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

Motivazione

E' ovvia.

Emendamento 6
Considerando 14

(14) L'informazione ambientale deve essere messa a disposizione dei richiedenti **il più presto possibile e** in tempi ragionevoli. In circostanze specifiche ove un richiedente indichi volontariamente lo scopo specifico per cui chiede l'informazione, le autorità pubbliche devono adoperarsi ragionevolmente per consentire al richiedente di raggiungere questo scopo.

(14) L'informazione ambientale deve essere messa a disposizione dei richiedenti **immediatamente o quanto prima** possibile e **in ogni caso** in tempi ragionevoli. In circostanze specifiche ove un richiedente indichi volontariamente lo scopo specifico per cui chiede l'informazione, le autorità pubbliche devono adoperarsi ragionevolmente per consentire al richiedente di raggiungere questo scopo.

Motivazione

La regola principale è che l'informazione ambientale venga immediatamente resa disponibile al richiedente, anche se in alcuni casi particolari ciò richiede un po' più di tempo.

Emendamento 7
Considerando 15

(15) Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente, **ad eccezione di taluni casi specifici nei quali tale richiesta può essere respinta.**

(15) Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente, **purché siano facilmente riproducibili.**

Motivazione

L'emendamento rafforza l'approccio generale della relazione. L'obiettivo della direttiva è di permettere al pubblico di accedere all'informazione ed è perciò opportuno che le eccezioni concesse siano quanto più possibile ridotte. Cfr. altresì l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento 8
Considerando 17

(17) Gli Stati membri determinano le modalità pratiche di effettiva messa a

(17) Gli Stati membri determinano le modalità pratiche di effettiva messa a

disposizione di tale informazione.

disposizione di tale informazione.

Tali modalità devono comprendere elenchi delle autorità pubbliche pubblicamente accessibili, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso delle autorità o di altri per conto delle stesse.

Motivazione

Per poter esercitare i propri diritti, il cittadino deve sapere quali documenti sono disponibili presso le amministrazioni e quali sono le autorità pubbliche competenti in materia. Ai fini dell'applicazione della direttiva, la creazione di registri rappresenta una condizione preliminare indispensabile. Cfr. anche la motivazione all'articolo 3, paragrafo 5, seconda parte.

Emendamento 9

Considerando 18

(18) Le autorità pubbliche ***possono*** respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. In alcuni di questi casi, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle e l'accesso all'informazione richiesta deve essere concesso se il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione supera l'interesse specifico tutelato dalla non-divulgazione. ***In questo quadro, gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*** Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro ***un*** periodo ***adeguato***.

(18) ***Il diritto all'accesso all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che*** le autorità pubbliche ***possano*** respingere una richiesta di informazione ambientale ***unicamente*** in casi specifici e chiaramente definiti. In alcuni di questi casi, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle e l'accesso all'informazione richiesta deve essere concesso se il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione supera l'interesse specifico tutelato dalla non-divulgazione. Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro ***il*** periodo ***stabilito dalla presente direttiva***.

Motivazione

1. Il diritto all'informazione ambientale, stabilito dalla direttiva, dovrebbe riflettersi altresì in questo considerando. Le eccezioni ai principi di base che favoriscono la divulgazione

dovrebbero essere autorizzate solo in via eccezionale e essere chiaramente definite. Cfr. anche la motivazione riguardante le eccezioni.

2. Si propone di eliminare l'espressione "casi specifici", dal momento che consente un'interpretazione stando alla quale la ponderazione sugli interessi non sarebbe richiesta nel caso di tutte le eccezioni. L'obiettivo della direttiva è tuttavia quello di ponderare gli interessi ogniqualvolta si tratta di applicare un'eccezione.

3. Non è indispensabile fare esplicitamente riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati, dal momento che dovrà essere comunque applicata contemporaneamente alla presente direttiva.

4. Il termine "adeguato" è nel troppo vago, dal momento che la direttiva stabilisce date precise.

Emendamento 10

Considerando 19

(19) L'informazione su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente ***disciplinata dalla legislazione comunitaria*** non deve essere rifiutata in virtù della tutela dell'informazione commerciale o industriale.

(19) L'informazione su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente non deve essere rifiutata in virtù della tutela dell'informazione commerciale, industriale ***o di altra natura, di cui all'articolo 4.***

Motivazione

1. L'espressione "disciplinata dalla legislazione comunitaria" escluderebbe le informazioni sulle emissioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale o regionale e non è conforme alla Convenzione di Århus.

2. Nel caso delle informazioni sulle emissioni, le attività commerciali sono qui considerate alla medesima stregua di quelle sociali. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 11

Considerando 21

(21) Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ***entro limiti ragionevoli***. Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario.

(21) ***L'accesso gratuito, in particolare tramite la consultazione in situ o per via elettronica, costituisce l'alternativa migliore nei confronti del diritto all'informazione ambientale.***

Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale, ***sotto forma di copia o di trascrizione***, dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ***ragionevole, non può eccedere i costi effettivi e non può includere il costo del***

Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.

tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche . Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario ***e nel contempo pubblicare e mettere a disposizione informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento***. Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.

Motivazione

L'emendamento sottolinea la gerarchizzazione in materia di tariffazione e fa luce sul principio di base dell'accesso gratuito all'informazione. Esso non esclude tuttavia la possibilità di esigere una somma per le spese di riproduzione del materiale richiesto. La somma deve essere limitata al costo effettivo delle copie.

Emendamento 12 Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Le autorità pubbliche devono sforzarsi di migliorare la qualità dell'informazione fornita su richiesta e di propria iniziativa, affinché sia comprensibile, precisa e confrontabile. Il metodo utilizzato per la raccolta deve accompagnare l'informazione richiesta nella misura in cui rappresenta un fattore importante per la valutazione della qualità e dell'eventuale ambiguità dell'informazione trasmessa.

Motivazione

L'obiettivo principale della direttiva è di porre in essere un diritto all'informazione ambientale. Tale diritto non può tuttavia concretizzarsi qualora conduca alla divulgazione di informazione di qualità scadente o ambigua. Minori sono le competenze del richiedente e maggiore deve essere la qualità dell'informazione trasmessa.

Emendamento 13
Considerando 24

(24) La presente direttiva sarà oggetto di *revisione alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della stessa.*

(24) La presente direttiva sarà oggetto di *valutazione ogni quattro anni, previa presentazione delle rispettive relazioni da parte degli Stati membri e di revisione alla luce della valutazione di cui sopra. La relazione di valutazione verrà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Motivazione

La valutazione non è solo un contributo tecnico, bensì un esercizio di monitoraggio delle cause politiche che la generano e fattore di diffusione dell'informazione.

Emendamento 14
Articolo 1

Obiettivo

(1) La presente direttiva ha l'obiettivo di:
(a) **conferire** il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;

(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie **di telecomunicazione informatica e/o elettronica.**

Obiettivo

(1) La presente direttiva ha l'obiettivo di:
(a) **garantire e istituire le condizioni pratiche per l'esercizio del** diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;
(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le **moderne** tecnologie **d'informazione e di comunicazione e con l'impegno di seguirne l'evoluzione futura; b bis) stabilire, in relazione all'accesso all'informazione ambientale, parametri validi anche per le istituzioni dell'Unione europea, sia mediante il regolamento di attuazione dell'articolo 255 del trattato CE, sia mediante un regolamento specifico.**

Motivazione

La direttiva non "conferisce" un diritto, ma dà attuazione a un diritto già esistente in virtù della cittadinanza democratica. I parametri di accesso stabiliti nella presente direttiva

devono essere ugualmente validi per le istituzioni europee. Non può accettarsi che le istituzioni abbiano parametri di accesso all'informazione ambientale più bassi (cfr. la dichiarazione del Consiglio del 17/18.6.1998 (9551/98). L'accesso a informazioni ambientali dovrebbe essere il più possibile agevole sia per il richiedente sia per l'ente interessato. Di conseguenza deve avvenire anche l'aggiornamento alle future tecnologie.

Emendamento 15
Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma accessibile concernente:

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

(b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) e/o sulla salute e la sicurezza umana;

(c) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente;

d) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) nonché le misure o attività intese a proteggere tali elementi;

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma accessibile concernente:

a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, **gli igrotopi, le zone costiere e marine**, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

(b) fattori quali le sostanze, l’energia, **compresi il combustibile e l’energia nucleare**, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) o sulla salute e la sicurezza umana;

(c) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente;

d) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali, **le relazioni sull’esecuzione della legislazione ambientale** e le attività che incidono o possono incidere **direttamente o indirettamente** sugli elementi di cui alla lettera a) nonché le misure o attività intese a

(e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera d);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o attraverso tali elementi da qualsiasi fattore di cui alle lettere da b) a d);

(2) "autorità pubblica":

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o locale;

(b) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona giuridica di cui alla lettera a);

c) ogni persona *giuridica incaricata per legge o mediante accordi con un organo o una persona giuridica che rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) o b) di svolgere servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sullo stato degli elementi dell'ambiente;* Questa definizione non *comprende* gli organi che esercitano competenze legislative o giudiziarie.

(3) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica": l'informazione

proteggere tali elementi;

(e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi *finanziarie ed* economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera d);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, *della sicurezza alimentare*, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o attraverso tali elementi da qualsiasi fattore di cui alle lettere da b) a d);

(2) "autorità pubblica":

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, *ivi compresi gli organi consultivi*, a livello nazionale, regionale o locale;

(b) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona giuridica di cui alla lettera a);

c) ogni persona giuridica *o fisica che, ai sensi della legislazione nazionale, esercita funzioni amministrative pubbliche, comprese responsabilità, attività o servizi specifici in relazione con* l'ambiente;

Gli Stati membri possono stabilire che, nel quadro dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il diritto di ricorso della presente direttiva, la definizione di "autorità pubblica" non comprenda gli organi che esercitano competenze legislative o giudiziarie.

(2 bis) "informazione detenuta da un'autorità pubblica": qualsiasi informazione ambientale ricevuta o prodotta da un'autorità pubblica;

(3) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica": l'informazione

ambientale detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona.

(4) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede informazioni sull'ambiente.

ambientale detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona.

(4) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede informazioni sull'ambiente.

Motivazione

L'emendamento aggiunge gli organi consultivi, come i gruppi di lavoro o i vari comitati incaricati di elaborare la legislazione, e che la definizione ha a quanto pare trascurato. Non è chiaro se il concetto di "siti naturali" comprenda anche gli igrotopi e le zone costiere e marittime.

Deve risultare chiaro, al paragrafo 1, che il combustibile e l'energia nucleare sono compresi dalla direttiva. Dev'essere inclusa una definizione del significato di "detenuto da un'autorità pubblica", per assicurare che copra sia l'informazione prodotta dall'autorità sia quella ricevuta dall'autorità.

Dopo i recenti fatti una tale aggiunta è da ritenersi indispensabile.

L'emendamento utilizza la formulazione della Convenzione di Århus, accettata e sottoscritta da tutti gli Stati membri.

Dal punto di vista del cittadino, la limitazione proposta dalla Commissione non è giustificata dato che può riguardare informazione di importanza fondamentale (ad esempio, parere di esperti) non disponibile altrove o prodotta unicamente per questi organi. Ovviamente, gli organi che esercitano una funzione legislativa o giudiziaria sono tutelati anche dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) quando si tratta di documenti incompiuti. In tale caso è possibile applicare anche la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto c), indipendentemente dalla soppressione del compito. L'emendamento consente di limitare il potere degli organismi che esercitano una funzione legislativa o giudiziaria all'esterno della procedura di ricorso.

La direttiva 90/313/CEE e la Convenzione di Århus comportano un articolo analogo. Tale restrizione è probabilmente spiegabile con l'idea classica dell'equilibrio fra il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. In realtà, la divisione del potere è più equa quando il cittadino può accedere simmetricamente all'informazione ambientale in possesso di tutti e tre i poteri.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) quanto prima possibile o, al più tardi, entro **un mese** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica interessata, della richiesta del richiedente;

a) quanto prima possibile o, al più tardi, entro **due settimane** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica interessata, della richiesta del richiedente;

Motivazione

L'accesso all'informazione ambientale riguarda spesso informazioni che hanno un valore temporale. Una riduzione del periodo entro il quale mettere l'informazione a disposizione renderebbe la direttiva più efficace e più utile per i cittadini. Tale riduzione è coerente con la buona pratica. In realtà, vari Stati membri esigono già che l'accesso all'informazione sia possibile entro un periodo di due settimane o addirittura più breve. La riduzione del periodo tiene altresì conto degli sviluppi nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni che consentono un rapido recupero e una rapida trasmissione dell'informazione.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) Se la richiesta di informazioni è formulata in maniera troppo generale, l'autorità pubblica può chiedere un chiarimento, ma ciò deve avvenire non appena sia ragionevolmente possibile dal ricevimento della richiesta.

Motivazione

Le autorità pubbliche non devono avere il diritto di rifiutare una richiesta perché formulata in maniera troppo generica (articolo 4, paragrafo 1, della proposta), ma devono cercare chiarimenti e fornire informazioni ove ciò sembri opportuno.

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 4

(4) Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma

(4) Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma

o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti *salvo se*:

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato facilmente accessibili al richiedente;

(b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato e in qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro i termini indicati al paragrafo 2.

o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti *purché sia facilmente riproducibile.*

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici, *tenendo conto degli sviluppi futuri delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro i termini indicati al paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento si propone di riflettere meglio lo spirito della direttiva. Sarebbe perciò opportuno rispettare, nei limiti del possibile, le preferenze del richiedente. Se l'autorità non dispone, o non può servirsi di un programma informatico o che consenta di trasformare l'informazione nel formato chiesto dal richiedente, è opportuno che l'autorità trasmetta l'informazione nel formato del programma di cui dispone. L'accesso a informazioni ambientali dovrebbe essere il più possibile agevole sia per il richiedente sia per l'ente interessato. Di conseguenza deve avvenire anche l'aggiornamento alle future tecnologie.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 5

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **di messa a disposizione effettiva** dell'informazione ambientale. Esse **possono** riguardare:

(a) la designazione di addetti all'informazione;

(b) l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta; elenchi di autorità pubbliche accessibili al pubblico, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità e punti di informazione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva.

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **per assicurare il diritto di accesso effettivo** all'informazione ambientale. Esse **devono perlomeno** riguardare:

(a) la designazione di addetti all'informazione;

(b) l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta. **Gli Stati membri devono redigere** elenchi di autorità pubbliche accessibili al pubblico, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità **o di altri per conto delle stesse** e punti di informazione.

(b bis) la redazione di elenchi accessibili al pubblico con indicazioni chiare e trasparenti per quanto riguarda il tipo di informazione e il luogo dove è disponibile. Tali elenchi devono essere inseriti su Internet ed essere proposti all'attenzione del pubblico.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva **e forniscano, a seconda del caso, informazioni, assistenza, consigli ed altra perizia ai singoli cittadini su questioni concernenti la sfera di attività delle autorità.**

Motivazione

L'autorità pubblica che risponde alla richiesta di informazione dev'essere considerata un esperto in materia e pertanto competente per consigliare e per orientare i cittadini nella richiesta di informazione che soddisfi le loro necessità. Tale disposizione non dovrebbe tuttavia essere obbligatoria.

La direttiva si limita a proporre agli Stati membri la creazione di registri per permettere l'accesso all'informazione ambientale. Non si tratta perciò di una disposizione vincolante. La

creazione di registri rappresenta tuttavia una condizione preliminare necessaria per la fondatezza della direttiva. In realtà, l'esercizio del diritto all'informazione è privato del suo contenuto, qualora il cittadino non sappia di quali documenti dispone l'autorità o chi altro per conto di essa. La redazione dei registri è presentata come un obbligo anche nella proposta della Commissione concernente la pubblicità dei documenti in possesso del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (articolo 9, COM(2000 30 - 2000/0032(COD)).

Gli elenchi devono chiaramente indicare quale informazione è disponibile e dove può essere ottenuta. Inserire l'informazione su Internet consente a potenziali richiedenti di effettuare ricerche direttamente, agevolando così il compito dell'amministrazione interessata.

In particolare, qualora si tratti di un singolo cittadino, le autorità devono fornire consigli e indicazioni adeguate, al fine di non intralciare il diritto pubblico di accesso all'informazione ambientale. L'obbligo a fornire servizi di tale tipo è stabilito dall'art. 5, par.2 a), della Convenzione di Århus, firmata da tutti gli Stati membri e dalla Comunità.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1

(1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata nei seguenti casi:

- a) l'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta non è in possesso delle informazioni richieste. In tal caso, se detta autorità ritiene che l'informazione sia detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette al più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa il richiedente;
- b) la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici;

(1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata **dall'autorità pubblica** nei seguenti casi:

- a) l'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta non è in possesso delle informazioni richieste. In tal caso, se detta autorità ritiene che l'informazione sia detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette al più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa il richiedente;
- (b) la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici, **a condizione che il personale dell'autorità abbia tentato, in misura ragionevole, di porre rimedio a tali carenze. In questo caso l'autorità deve avere provveduto a fornire in misura ragionevole al richiedente informazioni su come formulare una richiesta nonché sul tipo di documentazione da presentare perché la richiesta possa seguire il suo**

c) la richiesta riguarda materiale in corso di completamento *ovvero comunicazioni interne*. In ciascuno di questi casi *si tiene conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione.*

corso;

c) la richiesta riguarda materiale in corso di completamento. In ciascuno di questi casi l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione *sarà comparato all'interesse tutelato dal rifiuto. L'accesso all'informazione richiesta viene rifiutato solo qualora l'interesse pubblico non superi quello tutelato dal rifiuto*

Motivazione

L'obiettivo della modifica proposta è quello di riflettere i due aspetti inerenti a tale disposizione. Innanzitutto gli Stati membri possono, senza essere tuttavia obbligati, trasporre le eccezioni dell'articolo 4 nella legislazione nazionale. In secondo luogo, dovrebbe essere chiaro che il diritto dell'autorità di rifiutare una richiesta non significa sistematicamente l'obbligo di rifiutarla. In altre parole, se si tratta di una richiesta ad esempio "chiaramente eccessiva", l'autorità può, ciononostante, trasmettere l'informazione richiesta. In particolare, qualora si tratti di un singolo cittadino, le autorità devono fornire consigli e indicazioni, al fine di non intralciare il diritto pubblico di accesso all'informazione ambientale. L'obbligo a fornire servizi di tale tipo è stabilito dall'art.5, par. 2 a), della Convenzione di Århus, firmata da tutti gli Stati membri e dalla Comunità. Nel caso di accesso a documenti incompiuti e a comunicazioni interne, sono necessarie norme più severe.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 2

(2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche;

b) *alle* relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

(c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità di ogni persona di beneficiare di un processo equo o alla possibilità dell'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche *qualora essa sia imposta per legge;*

b) alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale *e agli interessi vitali nel contesto delle* relazioni internazionali;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità di ogni persona di beneficiare di un processo equo o alla possibilità dell'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

(d) alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali qualora la riservatezza sia prevista per legge per tutelare un legittimo interesse economico.

Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente che sono disciplinati da disposizioni della legislazione comunitaria;

(e) ai diritti di proprietà intellettuale;

(f) alla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(g) agli interessi di chiunque ha ***volontariamente*** fornito le informazioni richieste, ***a meno che*** la persona interessata abbia ***acconsentito*** alla divulgazione delle informazioni in questione;

(h) all'ambiente al quale si riferisce l'informazione.

In ciascun caso si pondera l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta. L'accesso all'informazione richiesta è ***concesso*** se l'interesse pubblico supera quest'ultimo interesse. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali qualora la riservatezza sia prevista per legge per tutelare un legittimo interesse economico.

f) alla riservatezza dei dati personali o dei fascicoli sulle persone fisiche qualora tali persone non abbiano dato il loro assenso e la riservatezza sia un requisito di legge;

(g) agli interessi ***della protezione*** di chiunque ha fornito le informazioni richieste, ***senza essere o poter essere soggetto ad un obbligo giuridico in tale senso qualora*** la persona interessata abbia ***espressamente rifiutato il suo assenso*** alla divulgazione delle informazioni in questione;

(h) all'ambiente al quale si riferisce l'informazione.

I suddetti motivi per rifiutare la divulgazione di informazioni vanno interpretati in modo restrittivo. In ciascun caso si pondera l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta. L'accesso all'informazione richiesta è ***rifiutato soltanto*** se l'interesse pubblico ***non*** supera quest'ultimo interesse. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci

nell'ambiente.

Motivazione

La formulazione è conforme al testo della Convenzione di Århus.

Una menzione particolare delle emissioni (previste, ad esempio, nella valutazione dei rischi o nel caso di informazione basata su un'attività effettiva) dovrebbe essere applicata a tutti i punti da (a) a (g).

Il punto (g) si prefigge di tutelare coloro che forniscono volontariamente informazioni e che potrebbero essere identificati, ad esempio, a seguito del carattere dettagliato delle informazioni in questione, benché il loro nome non sia stato rivelato. L'emendamento si prefigge di far luce su un utilizzo corretto di tale eccezione. Inoltre, esso accentua l'utilizzo restrittivo delle eccezioni trasformando l'idea del permesso dell'informatore volontario nel suo espresso divieto.

Il termine "volontariamente" è vago. L'informazione fornita "volontariamente" a un'autorità pubblica per anticipare una richiesta lo è anche qualora l'autorità è dotata del potere giuridico di obbligare una società a presentare tale informazione? In tal caso, l'informazione in questione non dovrebbe essere divulgata. Ciò non è corretto. L'emendamento precisa che qualora sussista l'obbligo giuridico di fornire l'informazione, essa non può essere ritenuta divulgata "volontariamente" e non può essere esente dalla divulgazione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g). (Il presente emendamento non riguarda le denunce di pratiche irregolari).

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, redige un catalogo di criteri sulla cui base l'organo interessato possa decidere sull'ulteriore espletamento della domanda. Il catalogo è presentato alla Commissione per l'autorizzazione.

Motivazione

Un simile catalogo è inteso come un ausilio decisionale per l'organo interessato e mira a prevenire decisioni arbitrarie.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo (4)

(4) Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato per iscritto al richiedente nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di ricorso prevista dall'articolo 6.

(4) Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato per iscritto al richiedente nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di ricorso prevista dall'articolo 6.

Se non viene fornita:

(i) l'informazione richiesta entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ovvero

(ii) un rifiuto motivato ai sensi del paragrafo 4 precedente,

si intende che viene data una risposta positiva e che quindi l'informazione può essere fornita.

Qualora una richiesta venga rifiutata a norma paragrafo 1, punto (c), è necessario riportare nella notifica il nome della persona o dell'organo che ha preparato il materiale, nonché segnalare la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

4 bis) Le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione con modalità tali da rispettare, quando richiesto, l'anonimato di chi volontariamente fornisce l'informazione.

Motivazione

La proposta della Commissione aumenta la quantità minima di informazione da trasmettere al richiedente. È tuttavia opportuno assicurare il seguito della disponibilità di un documento la cui richiesta è già stata rifiutata una volta, quand'era ancora in sospeso. E' perciò necessario precisare al richiedente dove e quando il documento in questione non completo sarà disponibile. La mancanza di una risposta entro i termini dev'essere considerata come risposta affermativa. Le autorità pubbliche devono poter divulgare informazioni fornite volontariamente, ma nel rispetto di eventuali richieste di anonimato, e devono adottare misure adeguate.

Emendamento 24
Articolo 5

(1) Gli Stati membri possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non può superare un importo ragionevole. La fornitura di qualsiasi informazione non è soggetta a pagamenti anticipati.

(2) Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa.

(3) L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

(1) L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

(2) Gli Stati membri possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa dev'essere di importo ragionevole, non deve eccedere il costo attuale della produzione di copie e non deve includere i costi del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche.

(3) Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa. Le richieste di informazione a carattere educativo sono gratuite. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa sulla riproduzione dell'informazione, ma non sulla sua ricerca e compilazione.

Motivazione

L'emendamento modifica soltanto l'ordine dei paragrafi e pone così maggiormente in rilievo il principio prioritario della gratuità dell'accesso all'informazione ambientale.

L'emendamento non pregiudica l'opportunità di applicare una tassa per i costi originati dalla richiesta, né è in conflitto con la possibilità che hanno gli Stati membri di fissarne l'importo.

La tassa per la fornitura del materiale richiesto deve essere limitata al costo effettivo.

Emendamento 25
Articolo 6

(1) Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente il quale reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa presentare ricorso ad un organo giurisdizionale o di altra natura, istituito dalla legge, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni della pubblica autorità in questione.

(2) Oltre alla procedura di riesame dinanzi ad un organo giurisdizionale o all'altro organo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa pubblica autorità o in via amministrativa da un altro organo istituito dalla legge; in entrambi i casi i procedimenti sono rapidi e gratuiti o poco onerosi.

(3) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica cui è rivolta la richiesta di informazione ambientale prenda le misure necessarie per conformarsi alle decisioni derivanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente il quale reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa presentare ricorso ad un organo giurisdizionale o di altra natura, istituito dalla legge, **indipendente e autonomo**, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni della pubblica autorità in questione.

(2) Oltre alla procedura di riesame dinanzi ad un organo giurisdizionale o all'altro organo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa pubblica autorità o in via amministrativa da un altro organo istituito dalla legge **indipendente e autonomo**; in entrambi i casi i procedimenti sono rapidi e gratuiti o poco onerosi.

(2 bis) Le eccezioni di cui all'articolo 4 non autorizzano a rifiutare una richiesta di informazione proveniente da un organo giurisdizionale o di altra natura, di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora tale organo giurisdizionale o di altra natura auspichi analizzare l'informazione connessa con la procedura di ricorso in questione.

(3) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica cui è rivolta la richiesta di informazione ambientale prenda le misure necessarie per conformarsi alle decisioni derivanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

(3bis) Gli Stati membri esaminano l'eventualità di introdurre o applicare disposizioni per il recupero degli oneri legali da parte di una persona la cui richiesta d'informazione ambientale è stata indebitamente respinta. Gli Stati membri esaminano altresì l'eventualità di introdurre o di applicare disposizioni per quanto riguarda sanzioni nei confronti delle autorità pubbliche o dei loro funzionari a seguito di un rifiuto chiaramente iniquo di richiesta di informazione ambientale.

Motivazione

1. E' evidente che qualsiasi altro organo (non giurisdizionale) responsabile della procedura di ricorso dev'essere indipendente e autonomo. Tali due aspetti devono tuttavia essere menzionati. A tal riguardo, l'emendamento è conforme al testo della Convenzione di Århus.

2. L'emendamento si prefigge di assicurare che l'organo giurisdizionale abbia la possibilità, qualora lo auspichi, di ottenere (in camera) la documentazione oggetto della procedura di ricorso. L'emendamento rafforza l'indipendenza della valutazione da cui dipende la decisione di divulgare o meno.

Gli oneri legali, in particolare le spese per l'avvocato, possono rappresentare un ostacolo insormontabile all'accesso alla giustizia. L'emendamento proposto incoraggerebbe gli Stati membri a consentire il recupero degli oneri legali nel quadro del loro sistema giuridico. Analogamente, una disposizione che prevede un'ammenda o un altro tipo di sanzione contribuirebbe a rettificare uno squilibrio constatato nella pratica, ovvero il fatto che la divulgazione impropria di informazione possa essere sanzionata (danni a terzi, nel caso di informazioni riservate divulgate impropriamente), ma non esistano corrispondenti sanzioni nel caso di un rifiuto iniquo della divulgazione. L'emendamento proposto utilizza la formulazione "chiaramente iniquo" applicabile unicamente nel caso di un rifiuto deliberato e ingiustificato..

Emendamento 26

Articolo 7

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire **la messa a disposizione del pubblico e** la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione

1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica, elettronica disponibili, **tenendo**

informatica e/o elettronica disponibili.

conto dei futuri sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

A tal fine gli Stati membri debbono ingiungere alle autorità di creare basi di dati alle quali il pubblico possa accedere attraverso le reti informatiche o altri mezzi; di immettere i registri di cui all'articolo 3, paragrafo 5, in tali basi di dati; di compiere le azioni necessarie per inserire in tali basi di dati i documenti in loro possesso concernenti l'ambiente; e di dotare le basi di dati di programmi per agevolare la ricerca e altri programmi di aiuto per assistere il pubblico nella localizzazione dell'informazione. Gli Stati membri sono tenuti, nella misura del possibile, a esigere che le autorità cooperino nella creazione di tali basi di dati.

L'informazione che deve ***essere resa disponibile e*** diffusa dalle autorità pubbliche comprende:

- (a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- (b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- (c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);
- (d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 2;
- (e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.

L'informazione che deve essere diffusa dalle autorità pubbliche comprende ***almeno***:

- a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);
- d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 2;
- e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.

f) le autorizzazioni con impatto sull'ambiente e le richieste di tali autorizzazioni oltre agli accordi in materia di ambiente;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi che possono influire sugli elementi ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno sforzi ragionevoli per conservare l'informazione ambientale, e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) a e), in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

(2) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo di relazione stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche provvedano alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

(3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano a chiunque possa esserne colpito di prendere le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

(4) Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili o diffuse, o i rapporti pubblicati ai sensi del presente articolo siano chiari e comprensibili.

(5) **Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 si applicano** agli obblighi imposti dal presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno sforzi ragionevoli per conservare l'informazione ambientale, e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) a g), in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. ***Ove possibile, i documenti devono essere direttamente accessibili via Internet o altri mezzi elettronici.***

(2) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo di relazione stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche provvedano alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

(3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano a chiunque possa esserne colpito di prendere le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5) **L'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, può applicarsi** agli obblighi imposti dal presente articolo.

Se le eccezioni si riferiscono a documenti menzionati al paragrafo 1), le autorità pubbliche includeranno un riferimento al

Motivazione

Trattandosi dell'accesso all'informazione disponibile nel formato elettronico, è possibile e opportuno andare ben oltre la proposta della Commissione. Una politica attiva a favore dell'accesso elettronico all'informazione dovrebbe approfittare delle possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione moderne, già ampiamente diffuse. Tale politica consentirebbe altresì di ridurre la quantità delle domande che esigono una risposta caso per caso. Le modifiche proposte in tale emendamento non sono rivoluzionarie, ma riflettono piuttosto le buone pratiche osservate a livello locale, regionale e nazionale, sia nell'Unione europea che altrove. Negli Stati Uniti, l'obiettivo della legge sulla libertà dell'informazione elettronica ("Electronic Freedom of Information Act") è quello di rendere accessibile l'informazione di cui il governo è depositario nel formato elettronico, conformemente agli stessi principi applicati alle informazioni su carta. Inoltre, la legge si prefigge di approfittare delle tecnologie dell'informazione per accelerare e facilitare l'accesso all'informazione. Spetta agli organi governativi statunitensi creare "sale di lettura elettroniche" che raggruppano regolamenti, pareri, dichiarazioni politiche e risposte a precedenti domande di informazione. D'altronde tale legge impone al governo di aiutare i richiedenti a localizzare l'informazione, integrando i loro schedari di indici e munendosi di software che facilitino la ricerca dell'informazione. Analogamente, le autorità pubbliche sono tenute a cooperare, nella misura del possibile, per evitare che la ricerca di informazione si complichino a seguito della frammentazione o della dispersione.

(f) e (g): sarebbe opportuno rendere accessibili nel formato elettronico le autorizzazioni e gli accordi ambientali (non vincolanti), nonché gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi. L'ideale sarebbe che i progetti e le domande di autorizzazione fossero altresì disponibili in tale formato. Sono innanzitutto le valutazioni dei rischi legate alle anomalie di funzionamento che possono presentare l'interesse maggiore per i cittadini, e non tanto le misurazioni delle emissioni effettuate quotidianamente che restano all'interno di limiti accettabili. Tali rischi possono ad esempio sorgere nel trasporto stradale o ferroviario di sostanze pericolose.

Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione alle di consultazione con computer disponibili per chi non vi ha accesso a casa o al lavoro. L'elenco dei documenti disponibili dev'essere più preciso. Dove ciò sia possibile, i documenti devono essere direttamente accessibili tramite le reti informatiche. Se a un documento si applica un'eccezione, questa dev'essere menzionata.

Emendamento 27
Articolo 7 bis (nuovo)

*Articolo 7 bis
Qualità dell'informazione ambientale*

(1) Le autorità pubbliche vigilano nella misura del possibile affinché tutta l'informazione messa a disposizione o divulgata e tutti i rapporti pubblicati in applicazione del presente articolo siano

*(a) aggiornati,
(b) chiari e comprensibili, e
(c) scientificamente validi in termini di precisione e di comparabilità.*

(2) Nella risposta a una domanda di informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto (b) e (c), le autorità pubbliche indicano il procedimento di misurazione dell'informazione, compresi i procedimenti di analisi, di prelievo di campioni e della loro preparazione.

(3) La Commissione elabora, all'occorrenza, un progetto relativo all'armonizzazione dei procedimenti di misurazione delle emissioni (compresi i procedimenti di prelievi di campioni e della loro preparazione). Il comitato creato a norma dell'articolo 19 della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (PRII) 96/61/CE formula quindi il proprio parere sul progetto. In base a tali progetti, la Commissione elabora un progetto di mandato di normalizzazione che sottopone alla procedura definita nella direttiva 83/189/CEE (modificata 98/34/CEE).

Motivazione

1. Tale nuovo articolo comprende non soltanto l'articolo 7, paragrafo 4, proposto dalla Commissione, ma altresì altri criteri di qualità relativi all'informazione ambientale. È

evidente che il diritto all'informazione non ha alcun valore se l'informazione ottenuta non è aggiornata (paragrafo 1, punto (a)), chiara (punto (b)) o se poggia su fatti non reali o su convinzioni che non possono essere scientificamente provate (punto c)) e che è, di conseguenza, ambigua. L'espressione "nella misura del possibile" è perciò essenziale poiché, nel caso di talune informazioni ambientali (per ragioni storiche, nonché in conseguenza dell'evoluzione delle attività di ricerca e di misurazione) non può trattarsi di un obbligo.

2. Il procedimento di raccolta e di analisi dell'informazione, compresi i procedimenti di prelievo di campioni e la loro preparazione, rappresenta un altro fattore che influisce sulla qualità dell'informazione ambientale. Affinché l'informazione sulle emissioni sia coerente e sufficientemente precisa, sarebbe opportuno divulgarla accompagnata dal procedimento di misurazione utilizzato. L'informazione concernente le emissioni può rivelarsi ambigua qualora manchi di coerenza nei confronti dei valori limite raccomandati o dei dati ottenuti da altri paesi, da altre regioni, da altri settori e da altri attori, e comparabile ad essi.

3. L'ultimo paragrafo si prefigge di attribuire alla Commissione il mandato a procedere alla normalizzazione, seguendo la procedura di comitatologia, dei procedimenti di misurazione delle emissioni, degli scarichi e di altri rigetti nell'ambiente non ancora sottomessi a una direttiva o normalizzati. L'emendamento non intende pregiudicare il diritto di iniziativa legislativa della Commissione, né di vincolarla in alcun modo, bensì di attribuirle mandato, dopo attenta riflessione, a controllare le misurazioni delle emissioni nella Comunità in modo orizzontale.

Emendamento 28
Articolo 8

1. Non più tardi del *[inserire la data, cioè cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 9]* ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

Gli Stati membri trasmettono i rapporti alla Commissione entro il *[inserire la data che corrisponde a sei mesi dopo la data di cui al comma precedente]*.

2) Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione *corredata dalle eventuali proposte* di

1. Non più tardi del **31.12.2005** ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

Gli Stati membri trasmettono i rapporti alla Commissione entro il **30.6.2006**. *Non più tardi di un anno dall'adozione della presente direttiva, la Commissione invierà agli Stati membri un documento-guida che stabilisce con chiarezza le modalità stando alle quali auspica che gli Stati membri elaborino i propri rapporti.*

2) *Sulla base delle relazioni degli Stati membri ed entro dodici mesi dalla data della trasmissione dei rapporti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1,* alla luce dell'esperienza acquisita

revisione che ritenga opportune.

attraverso la presente direttiva e il regolamento recante applicazione all'articolo 255 del trattato CE, e allo scopo di pervenire a standard elevati relativamente all'accesso all'informazione ambientale detenuta dagli Stati membri e dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione *di valutazione e avanza qualsiasi proposta* di revisione che ritenga opportuna.

Motivazione

L'emendamento stabilisce le date entro le quali gli Stati membri debbono elaborare il rapporto e trasmetterlo alla Commissione.

In base all'esperienza, è necessario trasmettere in tempo utile il documento-guida agli Stati membri per la redazione del rapporto. Pochissimi Stati membri sono stati in grado di trasmettere dati statistici precisi concernenti l'applicazione della vecchia direttiva 90/313/CEE o di fornire alla Commissione l'informazione richiesta verso la metà del 1996. La Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario con attinenza ai rapporti che essi erano tenuti a trasmettere alla fine di quell'anno. Sarebbe opportuno mettere a punto tale questionario (nonché la guida sulla raccolta delle informazioni per rispondere ad esso) e trasmetterlo agli Stati membri all'inizio del periodo da controllare. Gli Stati membri sarebbero così incoraggiati a redigere il proprio rapporto in modo adeguato.

L'emendamento proposto si prefigge di evitare il ripetersi della situazione attuale, ossia del fatto che la revisione della direttiva (3 anni e mezzo) è durata pressoché tanto quanto il suo esame (4 anni: dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996).

Emendamento 29 Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **[inserire la data precisa]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un

riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Motivazione

La vecchia direttiva 90/313/CEE stabiliva un periodo di applicazione troppo lungo. Tale lungo periodo era allora giustificato dal fatto che gli Stati membri dovevano trasporre per la prima volta la normativa nei loro sistemi giuridici. La situazione ora è diversa. Tutti gli Stati membri hanno inoltre firmato la Convenzione di Århus nel 1998 ed è perciò auspicabile e possibile, ai fine dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva, procedere di pari passo con la ratifica della Convenzione di Århus.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (COM(2000) 402 – C5-0352/2000 – 2000/0169(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 402¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0352/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0074/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 337 del 28.11.2000, pag. 156.

MOTIVAZIONE

Il 29 giugno 2000 la Commissione europea ha adottato una nuova proposta di direttiva sull'accesso pubblico all'informazione ambientale e pubblicato una relazione sulle esperienze acquisite nel contesto dell'applicazione della direttiva sul libero accesso all'informazione ambientale (93/301/CEE). Gli obiettivi principali della proposta di direttiva sono tre:

1. approfittare delle esperienze conseguite grazie all'applicazione della direttiva 90/313/CEE e rimediare alle carenze individuate;
2. inserire nella nuova direttiva le relative disposizioni della Convenzione di Århus e
3. adeguare la direttiva 90/313/CEE all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione.

A quanto pare, la proposta ha in larga misura conseguito tali obiettivi. Si tratta di un fatto importante, poiché l'accesso all'informazione rappresenta un notevole strumento orizzontale della politica ambientale comunitaria e la revisione della direttiva dura da molto tempo. Può essere opportuno ricordare che i rapporti degli Stati membri sarebbero dovuti pervenire alla Commissione entro la fine del 1996 e che essa avrebbe a suo tempo dovuto pubblicare la propria relazione nel 1997 o, al più tardi, nel 1998. La relazione e la proposta della Commissione sono state ritardate da due fatti. Innanzitutto la conclusione, a metà del 1998, dei negoziati della CEE-ONU sulla Convenzione di Århus che fra l'altro riguarda l'accesso all'informazione ambientale. In secondo luogo, le dimissioni della Commissione europea nel marzo 1999. Il tono della nuova proposta è molto positivo e ciò dovrebbe tornare a vantaggio della trasparenza e degli obiettivi ambientali nell'Unione europea.

La Convenzione di Århus e la proposta di direttiva

La proposta soddisfa innanzitutto il secondo dei tre obiettivi, ovvero l'esigenza di adeguare le disposizioni della nuova direttiva ai requisiti della Convenzione di Århus, firmata da tutti gli Stati membri, riguardante soprattutto le disposizioni relative alle definizioni di autorità pubblica e alle eccezioni. Le definizioni di autorità pubblica e di informazione ambientale iscritte nella Convenzione di Århus rappresentano un notevole progresso rispetto a quelle della vecchia direttiva (90/313/CEE) e tali miglioramenti sono stati riportati nella nuova direttiva. In conformità della Convenzione di Århus, il campo di applicazione delle eccezioni è stato ridotto ai soli casi in cui la divulgazione comprometterebbe un interesse tutelato. Le eccezioni riguardanti la riservatezza delle informazioni commerciali, innanzitutto concernenti le emissioni, processi giudiziari e altre inchieste, sono state riformulate a favore di una maggiore trasparenza. Altri miglioramenti proposti dalla Convenzione di Århus sono una riduzione del periodo di risposta da due mesi a uno, con la possibilità di prolungarlo di un mese in casi eccezionali; l'autorità pubblica è d'ora in poi tenuta, nella misura del possibile, a fornire l'informazione nel formato chiesto dal richiedente; la procedura di ricorso è stata migliorata.

Adeguamento alle tecnologie dell'informazione attuali e future

La proposta della Commissione affronta esplicitamente la necessità di rendere l'informazione viepiù accessibile tramite le moderne tecnologie dell'informazione. Le autorità pubbliche dovranno, ad esempio, effettuare notevoli sforzi affinché l'informazione sia disponibile in forme o in formati (ad esempio programmi software) facilmente riproducibili e accessibili tramite mezzi elettronici. Gli Stati membri sono altresì invitati ad adottare le misure necessarie per divulgare l'informazione ambientale tramite i mezzi elettronici. Le proposte della Commissione sono tuttavia piuttosto generali e non fanno riferimento a possibilità quali "sale di lettura elettroniche", né tantomeno esigono che tutta la corrispondenza, i documenti, le decisioni o le proposte siano immessi in tali siti.

Esperienze acquisite nell'applicazione della vecchia direttiva

La proposta della Commissione riflette altresì le esperienze concrete accumulate nel contesto dell'applicazione della vecchia direttiva. Essa copre l'informazione in possesso delle autorità pubbliche, nonché quella che altri detengono per conto delle stesse. Ciò è dovuto alla crescente quantità di informazione che, per ragioni pratiche, è gestita da privati per conto delle autorità pubbliche. La proposta riconosce altresì che, in taluni casi, il limite di un mese per la risposta può essere troppo lungo. Essa esige perciò che le autorità pubbliche effettuino i necessari sforzi per rispondere con maggiore rapidità, qualora un richiedente giustifichi la propria domanda con una necessità (ad esempio, qualora necessiti delle informazioni in questione entro un termine stabilito da un'altra autorità pubblica). Le disposizioni di tipo pratico sono lasciate agli Stati membri, tuttavia la proposta identifica alcuni elementi che gli Stati membri potrebbero includere nella loro legislazione. Come del resto anche nella vecchia direttiva, le autorità pubbliche sono autorizzate a riscuotere una tassa, ma la consultazione dell'informazione *in situ* dev'essere gratuita. Alle autorità è fatto divieto di esigere pagamenti anticipati.

Altra legislazione parallela

Il campo di applicazione della direttiva non copre l'informazione ambientale in possesso delle Istituzioni dell'Unione europea o di organi sotto il loro controllo. Un'altra direttiva, basata sull'articolo 255 del trattato di Amsterdam è tuttavia attuale (relazione dell'on. Cashman sull'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione). Stando alla relazione Cashman, tale direttiva si applicherebbe altresì agli organismi "paraistituzionali" (come l'AEE, l'AEEM, l'OAV o l'AAE). Una grande quantità di direttive e di atti vari esige che l'informazione ambientale sia prodotta e quindi comunicata alle competenti autorità pubbliche. La proposta di direttiva all'esame non apporta alcuna modifica a tali testi e si limita ad esigere che le autorità pubbliche pubblicino le informazioni di cui sono in possesso. Alla presente direttiva seguiranno altre due proposte basate sulla Convenzione di Århus: una sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, l'altra sul diritto di accesso alla giustizia e di ricorso.

19 gennaio 2001

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI,
LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale

(COM(2000) 402 – C5-0352/2000 – 2000/0169(COD))

Relatrice per parere: Baroness Sarah Ludford

PROCEDURA

Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice per parere Baroness Sarah Ludford.

Nelle riunioni del 7 novembre 2000, 22 novembre 2000, 5 dicembre 2000 e 16 gennaio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Baroness Sarah Ludford (relatrice per parere), Mary Elizabeth Banotti, Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Pernille Frahm, Daniel J. Hannan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Luis Marinho, Hartmut Nassauer, William Francis Newton Dunn (in sostituzione di Jan-Kees Wiebenga), Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Patsy Sörensen, Fodé Sylla e Maurizio Turco.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il 29 giugno, la Commissione europea ha approvato una proposta per una nuova direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, assieme a una relazione sull'esperienza acquisita mediante la direttiva originale sulla libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (90/313/CEE). La proposta ha tre obiettivi principali:

- 1) trarre vantaggio dall'esperienza acquisita con la direttiva 90/313/CEE e correggere i difetti identificati;
- 2) incorporare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Århus nella nuova direttiva e;
- 3) adeguare la direttiva 90/313/CEE agli sviluppi delle tecnologie dell'informazione.

Sembrerebbe che la proposta della Commissione abbia ampiamente raggiunto questi obiettivi nel documento prodotto.

La relatrice per parere accoglie con favore questa proposta, sia come strumento orizzontale della nuova politica ambientale dell'UE, sia sotto il profilo di un maggiore rispetto dei diritti dei cittadini. Questa nuova proposta dovrebbe condurre a un progresso sia della trasparenza, sia degli obiettivi ambientali dell'UE.

La Convenzione di Århus e la proposta

Dei tre obiettivi specificati, la proposta raggiunge pienamente il secondo obiettivo di adeguare le disposizioni della nuova direttiva ai requisiti posti dalla Convenzione di Århus (redatta sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), firmata dalla Comunità europea e dai 15 Stati membri alla conferenza dei ministri tenutasi ad Århus, Danimarca, nel novembre 1998. La definizione di autorità pubblica e di informazione ambientale nella convenzione rappresentano entrambi progressi rispetto alla direttiva 90/313/CEE. Le eccezioni previste nell'ambito della Convenzione sono state incorporate come riformulazioni nella proposta di direttiva, sebbene alcune eccezioni possano sembrare ancora piuttosto ampie.

Obiettivi

L'accesso all'informazione ambientale non è importante soltanto per assicurare la tutela dell'ambiente, ma infonde fiducia e sicurezza nel governo e nelle istituzioni, e favorisce la buona amministrazione e la partecipazione democratica dei cittadini.

La direttiva 90/313 intendeva attribuire un diritto, sebbene non formulato come tale, ma la relatrice per parere considera che il diritto all'informazione sia inerente a quello della cittadinanza democratica, di modo che non è opportuno per questa direttiva sostitutiva, non più di quanto lo fosse per la precedente, affermare che essa attribuisce un diritto, piuttosto che essa garantisce e dà attuazione a un diritto esistente.

L'ambito della direttiva non copre le istituzioni dell'Unione europea, che adotteranno un regolamento sull'accesso all'informazione in tutti i settori di attività dell'Unione, in attuazione

dell'articolo 255. Tuttavia, nel settore dell'informazione ambientale, lo standard applicato dalle istituzioni europee non dovrebbe essere inferiore a quello stabilito nella presente direttiva (una soluzione differente sarebbe contraria allo spirito della ratifica da parte della Comunità e degli Stati membri).

Definizioni

Molte delle definizioni nell'ambito della direttiva rappresentano un miglioramento rispetto alla direttiva precedente, comprese quelle relative all'ambito pubblico/privato (sebbene debbano essere precisate ancora meglio). Deve farsi espressa menzione del combustibile nucleare e dell'energia. Le definizioni non dovrebbero escludere automaticamente gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative. nonostante ciò possa essere dichiarato nella Convenzione di Århus, non è opportuno escludere la funzione legislativa, mentre la funzione giurisdizionale sembra adeguatamente tutelata dalla deroga specifica prevista.

Eccezioni

Alcune delle eccezioni contenute nella direttiva sono troppo ampie e dovrebbe essere sottolineata la necessità di mantenere le eccezioni al minimo. Non dovrebbe essere prevista alcuna deroga per informazioni fornite volontariamente, anche se le autorità dovrebbero essere vincolate al rispetto della richiesta di anonimato.

La mancanza di una risposta positiva entro i termini dev'essere considerata alla stregua di un assenso.

Tasse

La direttiva stabilisce che le autorità pubbliche possano imporre una tassa ragionevole per il rilascio informazioni ambientali. Dovrebbe stabilirsi che, sebbene sia possibile imporre una tassa ragionevole, questa debba essere limitata al costo attuale delle copie e non debba comprendere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche.

Accesso ai mezzi di ricorso

La nuova proposta contiene l'utile aggiunta di una procedura amministrativa accessibile a qualsiasi richiedente ritenga che la propria richiesta sia stata ingiustamente respinta o inadeguatamente trattata.

Diffusione dell'informazione ambientale

La direttiva considera a ragione il fatto che un flusso sempre maggiore di informazioni possa essere reso disponibile mediante le nuove tecnologie dell'informazione, ma che ciò necessiti un rafforzamento.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1) Considerando 1	
(1) <i>L'accesso del</i> pubblico all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche <i>contribuisce a sensibilizzare maggiormente il</i> pubblico alle questioni ambientali e <i>migliora</i> quindi la protezione dell'ambiente.	(1) <i>Il diritto al</i> pubblico <i>accesso</i> all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche <i>è una questione essenziale di buona amministrazione, per assicurare la fiducia e la sicurezza nelle autorità pubbliche, la partecipazione democratica dei cittadini, ai fini di un'applicazione piena ed effettiva della legislazione comunitaria in questo settore, e per incrementare la sensibilizzazione del</i> pubblico alle questioni ambientali e <i>migliorare</i> quindi la protezione e la qualità dell'ambiente <i>in tutta la Comunità.</i>
<i>Motivazione</i>	
<i>L'accesso all'informazione ambientale in possesso delle autorità pubbliche è essenziale non solo ai fini di una maggiore sensibilizzazione, ma anche per la fiducia e la sicurezza nelle autorità pubbliche e per garantire la partecipazione democratica.</i>	
(Emendamento 2) Considerando 2	
(2) La direttiva 90/313/CEE ² del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <i>ha avviato un processo di apertura circa l'</i> accesso del pubblico all'informazione ambientale che va <i>promosso</i> e continuato.	(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <i>ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per</i>

¹ GU C 337 del 28.11.2000, pag. 156.

² GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

L'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che va ***sviluppato*** e continuato. ***La presente direttiva rivista migliora l'accesso esistente garantito dalla direttiva 90/313/CEE.***

Motivazione

La direttiva 90/313/CEE ha dato attuazione a, ma non ha istituito il diritto di accesso. La revisione di questa direttiva non dev'essere in alcun modo un passo indietro.

(Emendamento 3)
Considerando 8

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, ***nella Comunità abbia*** il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona, fisica o giuridica, ***possa esercitare il proprio*** diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

Motivazione

La Convenzione di Århus non contiene alcun requisito di residenza dei soggetti destinatari nella Comunità. Questo aspetto è importante, dato che gli effetti ambientali oltrepassano i confini nazionali.

(Emendamento 4)
Considerando 21

(21) Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ***entro limiti*** ragionevoli. Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario. Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.

(21) Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ragionevole, ***non può eccedere i costi effettivi e non può includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche.*** Al riguardo si deve pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario ***e nel contempo pubblicare e mettere a disposizione informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.*** Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.

Motivazione

I diritti collegati al rilascio di copie devono limitarsi al costo effettivo delle copie.

(Emendamento 5)

Articolo 1

Obiettivo

(1) La presente direttiva ha l'obiettivo di:

(a) **conferire** il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;

(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica.

Obiettivo

(1) La presente direttiva ha l'obiettivo di:

(a) **garantire e istituire le condizioni pratiche per l'esercizio del** diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;

(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica;

c) stabilire, in relazione all'accesso all'informazione ambientale, parametri validi anche per le istituzioni dell'Unione europea, sia mediante il regolamento di attuazione dell'articolo 255 del trattato CE, sia mediante un regolamento specifico.

Motivazione

La direttiva non "conferisce" un diritto, ma dà attuazione a un diritto già esistente in virtù della cittadinanza democratica. I parametri di accesso stabiliti nella presente direttiva devono essere ugualmente validi per le istituzioni europee. Non può accettarsi che le istituzioni abbiano parametri di accesso all'informazione ambientale più bassi (cfr. la dichiarazione del Consiglio del 17/18.6.1998 (9551/98)).

(Emendamento 6)
Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma accessibile concernente:

(a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

(b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) e/o sulla salute e la sicurezza umana;

(c) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente;

(d) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) nonché le misure o attività intese a proteggere tali elementi;

(e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e attività di cui alla lettera d);

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(1) “informazione ambientale” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma accessibile concernente:

(a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

(b) fattori quali le sostanze, l’energia, ***compresi il combustibile e l’energia nucleare***, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) e/o sulla salute e la sicurezza umana;

(c) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente;

(d) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) nonché le misure o attività intese a proteggere tali elementi;

(e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi ***finanziarie ed*** economiche usate nell’ambito delle misure e attività di cui alla lettera d);

(f) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o attraverso tali elementi da qualsiasi fattore di cui alle lettere da b) a d);

(2) “autorità pubblica”:

(a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o locale;

(b) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, **sotto il controllo** di un organismo o di una persona giuridica di cui alla lettera a);

(c) ogni persona giuridica incaricata per legge o mediante accordi con un organo o una persona giuridica che rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) o b) di svolgere servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sullo stato degli elementi dell'ambiente;

Questa definizione non comprende gli organi che esercitano competenze legislative o giudiziarie.

(f) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o attraverso tali elementi da qualsiasi fattore di cui alle lettere da b) a d);

(2) “autorità pubblica”:

(a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o locale;

(b) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici concernenti, direttamente o indirettamente, l'ambiente, **che sia controllata, diretta, regolamentata, influenzata o istituita da** un organismo o di una persona giuridica di cui alla lettera a);

(c) ogni persona giuridica incaricata per legge o mediante accordi con un organo o una persona giuridica che rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) o b) di svolgere servizi di interesse economico generale che incidono o possono incidere sullo stato degli elementi dell'ambiente;

(2 bis) "informazione detenuta da un'autorità pubblica" : qualsiasi informazione ambientale ricevuta o prodotta da un'autorità pubblica;

(3) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica": l'informazione ambientale detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona.

(4) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede informazioni sull'ambiente.

(3) "informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica": l'informazione ambientale detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica sulla base di accordi stipulati tra l'autorità e detta persona.

(4) "richiedente": ogni persona fisica o giuridica che chiede informazioni sull'ambiente.

Motivazione

Deve risultare chiaro, al paragrafo 1, che il combustibile e l'energia nucleare sono compresi dalla direttiva. Al paragrafo 2, non è opportuno in una società democratica escludere organi pubblici che hanno competenze legislative. Non è necessario escludere organi pubblici che hanno competenze giudiziarie, in quanto già contemplati da un'eccezione. La formulazione "sotto il controllo di" dev'essere maggiormente precisato. Dev'essere inclusa una definizione del significato di "detenuto da un'autorità pubblica", per assicurare che copra sia l'informazione prodotta dall'autorità sia quella ricevuta dall'autorità.

(Emendamento 7) Articolo 3

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

(1) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibili l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

(2) Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 e dell'articolo 4, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

(a) quanto prima possibile o, al più

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

(1) Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibili l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

(2) Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 e dell'articolo 4, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

(a) quanto prima possibile o, al più

tardi, entro **un mese** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica interessata, della richiesta del richiedente;

(b) entro **due mesi** dal ricevimento da parte dell'autorità pubblica se il volume o la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di **un mese** di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile, e comunque prima della fine del periodo di **un mese**, della proroga e dei motivi che la giustificano.

(3) Se il richiedente dichiara di chiedere l'informazione per uno scopo specifico, l'autorità pubblica interessata **si adopera ragionevolmente a rendere** tale informazione disponibile in tempo utile affinché il richiedente raggiunga tale scopo.

(4) Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

(a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato facilmente accessibili al richiedente;

tardi, entro **due settimane** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica interessata, della richiesta del richiedente;

(b) entro **un mese** dal ricevimento da parte dell'autorità pubblica se il volume o la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di **due settimane** di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile, e comunque prima della fine del periodo di **due settimane**, della proroga e dei motivi che la giustificano.

b bis) Se la richiesta di informazioni è formulata in maniera troppo generale, l'autorità pubblica può chiedere un chiarimento, ma ciò deve avvenire non appena sia ragionevolmente possibile dal ricevimento della richiesta.

(3) Se il richiedente dichiara di chiedere l'informazione per uno scopo specifico, l'autorità pubblica interessata **rende** tale informazione disponibile in tempo utile affinché il richiedente raggiunga tale scopo, **a meno che ciò non sia palesemente irragionevole.**

(4) Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti, **versioni linguistiche, ove disponibili, la versione elettronica o in Braille, i caratteri larghi ecc.**), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

(a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato facilmente accessibili al richiedente;

(b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato e in qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro i termini indicati al paragrafo 2.

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **di messa a disposizione effettiva dell'informazione ambientale**. Esse **possono** riguardare:

(a) la designazione di addetti all'informazione;

(b) l'istituzione e il mantenimento di

(b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato e in qual caso indica i motivi di questa scelta (**ad es. costi sproporzionati, o inconvenienti notevoli per l'amministrazione**).

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili, **e nel caso di informazioni attuali e future lo conserveranno in formati** consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. **A meno che non sia palesemente irragionevole, i documenti esistenti di importanza sufficiente devono essere resi disponibili in formato elettronico.**

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro i termini indicati al paragrafo 2.

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **per assicurare il diritto di accesso effettivo all'informazione ambientale**. Esse **riguardano**:

(-a) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'istituzione da parte di ogni autorità pubblica di un registro di tutti i documenti detenuti da quest'ultima che siano contemplati dalla presente direttiva; il registro deve essere tenuto aggiornato ed essere ampiamente accessibile al pubblico;

(a) la designazione di addetti all'informazione;

(b) l'istituzione e il mantenimento di

uffici per la consultazione dell'informazione richiesta; elenchi di autorità pubbliche **accessibili al pubblico, nonché** registri **o elenchi** dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità e punti di informazione.

uffici **presso le autorità pubbliche o, eventualmente, di altro tipo** per la consultazione:

- dell'informazione richiesta;

- degli elenchi di autorità pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

- dei registri dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità;

- dei dettagli sui punti di informazione presso i quali si possono consultare le informazioni e i registri ambientali.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode in virtù della presente direttiva.

Motivazione

Paragrafo 2, lettera c): Le autorità pubbliche non devono avere il diritto di rifiutare una richiesta perché formulata in maniera troppo generica (articolo 4, n. 1, della proposta), ma devono cercare chiarimenti e fornire informazioni ove ciò sembri opportuno. (Paragrafo 3) Quando l'informazione sia richiesta entro un certo termine per una ragione specifica, le autorità devono essere vincolate al rispetto di quel termine, a meno che ciò non sia manifestamente irragionevole (e non limitarsi a sforzi ragionevoli per rispettare il termine). (Paragrafo 4): ove possibile, l'informazione dev'essere accessibile anche in Braille o in altri formati. Alle autorità pubbliche deve richiedersi soltanto di immettere le informazioni attuali e quelle future sulle reti informatiche. Esse devono essere incoraggiate a trascrivere i documenti esistenti, ad esempio mediante scannerizzazione; risparmi amministrativi deriveranno dal mettere a disposizione siti web e da altri usi attivi delle tecnologie informatiche, invece di rispondere alle richieste per iscritto. (Paragrafo 5): L'emendamento rende obbligatoria anziché facoltativa la messa a punto di specifiche modalità pratiche rendendo i requisiti di più facile comprensione.

(Emendamento 8)
Articolo 4

(1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata nei seguenti casi:

(a) l'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta non è in possesso delle informazioni richieste. In tal caso, se detta autorità ritiene che l'informazione sia detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette al più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa il richiedente;

(b) la richiesta è manifestamente infondata *o formulata in termini troppo generici*;

(c) *la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero comunicazioni interne. In ciascuno di questi casi si tiene conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione.*

(2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio:

(a) *alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche*;

(b) *alle relazioni internazionali*, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

(c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità di ogni persona di beneficiare di un processo equo o alla possibilità dell'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

(1) Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia rifiutata nei seguenti casi:

(a) l'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta non è in possesso delle informazioni richieste. In tal caso, se detta autorità ritiene che l'informazione sia detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette al più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa il richiedente;

(b) la richiesta è manifestamente infondata;

c) *Soppresso*

(2) Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia rifiutata qualora la sua divulgazione rechi pregiudizio:

(a) *Soppresso*

(b) alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale *e internazionale*;

(c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità di ogni persona di beneficiare di un processo equo o alla possibilità dell'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

(d) alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali qualora la riservatezza sia prevista per legge **per tutelare un legittimo interesse economico**. Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente che sono disciplinati da disposizioni della legislazione comunitaria;

(e) ai diritti di proprietà intellettuale;

(f) alla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(g) agli interessi di chiunque ha volontariamente fornito le informazioni richieste, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

(h) all'ambiente al quale si riferisce l'informazione.

In ciascun caso **si pondera** l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione **con l'interesse tutelato dal rifiuto della richiesta. L'accesso all'informazione richiesta è concesso se l'interesse pubblico supera quest'ultimo interesse**. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

(3) L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e oggetto di richiesta, è comunicata al richiedente in maniera parziale quando è

(d) alla riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali qualora la riservatezza sia prevista per **legge**. Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente che sono disciplinati da disposizioni della legislazione comunitaria;

(e) ai diritti di proprietà intellettuale;

(f) alla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(g) Soppresso

(h) all'ambiente al quale si riferisce l'informazione.

(2 bis) In ciascun caso, **ai sensi dei paragrafi 1 e 2, l'accesso all'informazione richiesta è garantito se l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione prevale sugli effetti pregiudizievoli della divulgazione**. L'accesso all'informazione richiesta è concesso se l'interesse pubblico supera quest'ultimo interesse. In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

(3) L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e oggetto di richiesta, è comunicata al richiedente in maniera parziale quando è

possibile estrarre dal testo dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 2.

(4) Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato per iscritto al richiedente nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di ricorso prevista dall'articolo 6.

possibile estrarre dal testo dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettera c) o al paragrafo 2.

(4) Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato per iscritto al richiedente nel periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di ricorso prevista dall'articolo 6.

Se non viene fornita:

(i) l'informazione richiesta entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ovvero

(ii) un rifiuto motivato ai sensi del paragrafo 4 precedente,

si intende che viene data una risposta positiva e che quindi l'informazione può essere fornita.

5) Le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione con modalità tali da rispettare, quando richiesto, l'anonimato di chi volontariamente fornisce l'informazione.

Motivazione

(Paragrafi 1 e 2): Le autorità pubbliche non devono potere rifiutare richieste semplicemente perché formulate in maniera troppo generica. Le eccezioni sono troppo ampie e devono essere più specifiche in relazione all'informazione commerciale riservata. L'eccezione per l'informazione interna dev'essere soppressa. (Paragrafo 4): La mancanza di una risposta entro i termini dev'essere considerata come risposta affermativa. (Paragrafo 5): le autorità pubbliche devono poter divulgare informazioni fornite volontariamente, ma nel rispetto di eventuali richieste di anonimato, e devono adottare misure adeguate.

(Emendamento 9)

Articolo 5

Tasse

(1) Gli Stati membri possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa ***non può superare un*** importo ragionevole. La fornitura di qualsiasi informazione non è

Tasse

(1) Gli Stati membri possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa ***dev'essere di importo ragionevole, non deve eccedere il costo attuale della produzione di copie e***

soggetta a pagamenti anticipati.

non deve includere i costi del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche. La fornitura di qualsiasi informazione non è soggetta a pagamenti anticipati.

(2) Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa.

(2) Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa.

(3) L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

(3) L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

Motivazione

La tassa non deve superare il costo effettivo delle copie.

(Emendamento 10) Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la messa a disposizione del pubblico e la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili.

L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa dalle autorità pubbliche comprende:

Diffusione dell'informazione ambientale

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la messa a disposizione del pubblico e la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili (***ad es. mediante siti Internet e sale di consultazione dotate di terminali informatici***).

L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa dalle autorità pubbliche comprende ***almeno***:

(a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

(b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

(c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);

(d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 2;

(e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno sforzi ragionevoli per conservare l'informazione ambientale, e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) a e), in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

(2) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo di

(a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

(b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente, ***inclusa la normativa in esame e le richieste di licenze e di urbanizzazione;***

(c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), ***inclusi gli scadenziari per l'approvazione delle decisioni e delle normative, i progetti normativi, i progetti di decisione e le decisioni finali;***

(d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 2;

(e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

e bis) informazioni messe a disposizione in base a richieste precedenti.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche fanno sforzi ragionevoli per conservare l'informazione ambientale, e in particolare i tipi di informazioni elencati alle lettere da a) a e), in forme o in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. ***Ove possibile, i documenti devono essere direttamente accessibili via Internet o altri mezzi elettronici.***

(2) Senza pregiudizio di qualsiasi

relazione stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche provvedano alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

(3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano a chiunque possa esserne colpito di prendere le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

(4) Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili o diffuse, o i rapporti pubblicati ai sensi del presente articolo siano chiari e comprensibili.

(5) Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 si applicano agli obblighi imposti dal presente articolo.

obbligo di relazione stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche provvedano alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali, regionali o locali (a seconda dei casi) sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

(3) Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla legislazione comunitaria, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza ritardo, tutte le informazioni in loro possesso che consentano a chiunque possa esserne colpito di prendere le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

(4) Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili o diffuse, o i rapporti pubblicati ai sensi del presente articolo siano chiari e comprensibili.

(5) Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 si applicano agli obblighi imposti dal presente articolo. ***Se le eccezioni si riferiscono a documenti menzionati al paragrafo 1), le autorità pubbliche includeranno un riferimento al documento e all'eccezione applicata.***

Motivazione

Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione alle di consultazione con computer disponibili per chi non vi ha accesso a casa o al lavoro. L'elenco dei documenti disponibili dev'essere più preciso. Dove ciò sia possibile, i documenti devono essere direttamente accessibili tramite le reti informatiche. Se a un documento si applica un'eccezione, questa dev'essere menzionata.

(Emendamento 11)

Articolo 8

(1) Non più tardi del [inserire la data, cioè **cinque** anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 9] ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata dalle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

(1) Non più tardi del [inserire la data, cioè **quattro** anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 9] ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **annuale** corredata dalle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

Motivazione

Sembra ragionevole prevedere un periodo di quattro anni, piuttosto che di cinque. Ai fini della responsabilità, della trasparenza e della costante vigilanza, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere regolarmente informati dell'andamento.

(Emendamento 12)

Articolo 9

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [inserire la data precisa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [inserire la data precisa]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati

membri.

membri.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, in seguito, a scadenza annuale, la Commissione elabora una relazione che contiene tutte le misure adottate dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva.

Motivazione

Per l'efficace attuazione della presente direttiva è necessario che venga elaborata una relazione sull'andamento. Ciò porterebbe inoltre la direttiva in linea con gli emendamenti del Parlamento al proposto regolamento ex articolo 255 sull'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE.

29 gennaio 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale

(COM(2000) 402 – COM(2000) 400 – C5-0352/2000 – 2000/0169(COD))

Relatore per parere: Bernd Lange

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Bernd Lange.

Nelle riunioni del 23 novembre 2000 e 24 gennaio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Renato Brunetta, Nuala Ahern e Peter Michael Mombaur (vicepresidenti), Ward Beysen (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq), Guido Bodrato, Yves Butel, Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Claude J.-M.J. Desama, Harlem Désir, Garrelt Duin (in sostituzione di Glyn Ford a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Concepció Ferrer, Christos Folias, Per Gahrton (in sostituzione di Yves Piétrasanta), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di Werner Langen), Roger Helmer, Philippe A.R. Herzog, Hans Karlsson, Wolfgang Kreissl-Dörfler (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Angelika Niebler, Reino Kalervo Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Røvsing, Paul Rübig, Jacques Santer (in sostituzione di Dominique Vlasto), Umberto Scapagnini, Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (in sostituzione di Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca e Anders Wijkman.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente proposta rappresenta un miglioramento notevole rispetto alla direttiva 90/313/CEE che intende sostituire. Alla luce delle esperienze raccolte nell'applicazione della direttiva da sostituire è stato possibile conseguire miglioramenti in molti settori. Con una disponibilità più attiva di informazioni ambientali vengono introdotte le premesse per maggiore trasparenza e più ampia partecipazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'utilizzazione delle moderne tecnologie dell'informazione prefigura per l'opinione pubblica un accesso più diretto e agevole all'informazione ambientale e quindi in generale una crescente consapevolezza ambientale. Inoltre va accolto con favore il fatto che la proposta permette l'attuazione della convenzione di Århus, per cui l'accordo non è destinato a restare solo una dichiarazione d'intenti senza conseguenze come molti altri.

In particolare vanno considerati positivamente i progressi nei settori seguenti.

- La riduzione del termine entro il quale l'organo competente deve fornire le informazioni richieste. Inoltre va accolto con favore il fatto che comunque i richiedenti ottengono una risposta, con l'indicazione dei motivi di un eventuale rifiuto di accogliere la domanda.
- Per il concetto di "informazione ambientale" è stata formulata una definizione più ampia e più chiara, che dovrebbe evitare un'interpretazione troppo ristretta o indesiderata.
- La definizione più precisa e articolata del concetto di "autorità pubblica" tiene in conto l'adeguamento in termini di ristrutturazione o riorganizzazione delle autorità o degli organi ufficiali. Ogni organo, autorità in senso proprio oppure organo ufficiale, che possieda informazioni ambientali deve metterle a disposizione del pubblico ove richiesto.
- La maggiore precisione delle tariffe impedisce svantaggi o dissuasione.
- Le predisposizione di due tipi di ricorso legale, giudiziario oppure attraverso l'autorità/organo stesso o tramite una procedura amministrativa dovrebbe consentire un espletamento più rapido e meno burocratico.

In complesso la presente proposta va accolta con favore. L'introduzione o l'impiego delle moderne tecnologie dell'informazione dovrebbe però essere formulato in modo più preciso; in particolare va evidenziato che si deve procedere all'aggiornamento ai futuri sviluppi.

La proposta prevede misure pratiche, che gli Stati membri potrebbero adottare, al fine di assicurare all'opinione pubblica un accesso agevole e trasparente all'informazione ambientale. Per non vanificare il principio di base della proposta, tali misure andrebbero però intese non come opzionali, ma piuttosto come intervento vincolante per gli Stati membri.

Inoltre è importante che ognuno sia chiaramente in grado di sapere dove siano conservate o accessibili le informazioni. Ciò consente non solo al richiedente di risparmiare tempo e lavoro, bensì nel contempo riduce il lavoro dell'organo interessato. Per detto motivo le informazioni ambientali devono essere rese note al pubblico in modo attivo. Per facilitare alle autorità o agli organi competenti il lavoro di esame specifico delle domande del pubblico gli Stati membri, qualora prevedano la possibilità di un rifiuto, dovrebbero stilare un pertinente catalogo di criteri. Tale disposizione mira ad evitare che singoli organi siano oberati e quindi adottino decisioni scorrette.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Considerando (9)

(9) È anche necessario garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle *tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili*.

(9) È anche necessario garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle *moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione. In materia vanno considerati gli sviluppi futuri di dette tecnologie e vanno attuati i corrispondenti aggiornamenti*.

Motivazione

L'accesso a informazioni ambientali dovrebbe essere il più possibile agevole sia per il richiedente sia per l'ente interessato. Di conseguenza deve avvenire anche l'aggiornamento alle future tecnologie.

(Emendamento 2)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le tecnologie *di telecomunicazione informatica e/o elettronica*.

(b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le *moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione e con l'impegno di seguirne l'evoluzione futura*.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1, considerando 9.

¹ GU C 337 del 28.11.2000, pag. 156.

(Emendamento 3)
Articolo 3, paragrafo 4, quarto comma

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche devono fare sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. ***In materia vanno tenuti in conto i futuri sviluppi delle moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione.***

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1, considerando 9.

(Emendamento 4)
Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche di messa a disposizione effettiva dell'informazione ambientale. Esse ***possono*** riguardare:

(5) Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche di messa a disposizione effettiva dell'informazione ambientale. Esse ***devono perlomeno*** riguardare:

Motivazione

In caso contrario risulta non vincolante.

(Emendamento 5)
Articolo 3, paragrafo 5, lettera b) bis (nuova)

(b bis) elenchi accessibili al pubblico con dati chiari e trasparenti su quali informazioni siano disponibili. Detti elenchi sono accessibili in Internet e di loro viene data pubblica comunicazione.

Motivazione

Dagli elenchi deve risultare chiaramente quali siano le informazioni disponibili, nonché le modalità per accedervi. La disponibilità in Internet consente ai richiedenti potenziali una ricerca diretta ed evita che alle autorità competenti pervengano ulteriori domande.

(Emendamento 6)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, redige un catalogo di criteri sulla cui base l'organo interessato possa decidere sull'ulteriore espletamento della domanda. Il catalogo è presentato alla Commissione per l'autorizzazione.

Motivazione

Un simile catalogo è inteso come un ausilio decisionale per l'organo interessato e mira a prevenire decisioni arbitrarie.

(Emendamento 7)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la messa a disposizione del pubblico e la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili.

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la messa a disposizione del pubblico e la diffusione da parte delle autorità pubbliche dell'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica disponibili. ***In materia vanno tenuti in conto i futuri sviluppi delle moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1, considerando 9.